

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" E LA SEDE ESTERNA ASL AVELLINO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20/01/1964 e domiciliato per la carica nella sede di Viale Lincon n°5, Caserta – CF 02044190615 – (di seguito Università)

E

L' Azienda Sanitaria Locale Avellino, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Morgante, nata a San Nicola Baronia il 15/12/1968, domiciliata per la carica presso la sede legale sita in Avellino via degli Imbimbo n°10/12 (di seguito ASL).

PREMESSO CHE

- L'art. 6 comma 3 della Legge 23 ottobre 1992, n°241, come modificata dall'art.7, comma 3, del D.Lgs. N° 517/1993, prevede che per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria è necessaria la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione e Università ;
- per la disciplina dei rapporti in attuazione delle predette norme occorrono appositi accordi da stipularsi tra Università e AA.SS.LL o AA.OO./IRCCS.
- La legge 341/ 1990 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D.Lgs. N° 502/1992 ss.mm.ii.
- Il D.M. N°509/1999, prevede,la regolamentazione dell'autonomia didattica dell'Università;
- il D.M. N°270 del 22/10/2004 ha sostituito e modificato il succitato D.M. 509/1999;
- la legge 30 dicembre 2010 n°240, detta norme in materia di organizzazione delle Università,del personale accademico e del loro reclutamento, e prevede delega al Governo per emanare norme per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- la delibera della Giunta Regionale della Campania del 16/10/2018 n°644 ai sensi della quale si è provveduto a stipulare, in data 07/01/2019, il protocollo d'intesa tra l'Università e la Regione Campania che disciplina le modalità di attuazione delle attività di formazione degli studenti dei Corsi di laurea per le Professioni Sanitarie, e che all'art. 2 prevede che lo stesso esplica i suoi effetti a partire dall'a.a. 2018/2019;
- l'Università con nota prot.n° 176704 del 05/12/2019 ha manifestato la volontà di prorogare la validità degli accordi già stipulati e scaduti al giugno 2020, formalizzando la continuità della collaborazione tra le parti per lo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie sottoscritta tra le parti;
- le parti intendono riferirsi ai fini dell'attivazione e dell'espletamento dei citati corsi di Laurea alla disciplina prevista dal regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. N°840 del 2013;
- il regolamento emanato con D.R. 803 del 05/08/2013, disciplina degli incarichi didattici nei corsi di studio;
- le parti intendono stabilire la disciplina dei comuni rapporti per lo svolgimento delle attività formative dei corsi di laurea per le professioni sanitarie attivate presso l'ASL.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Principi Generali)

Le premesse costituiscono patto tra le parti; esse concordano di riconoscere come finalità generali del presente accordo, alla stregua del protocollo d'intesa vigente, i seguenti punti:

- a) La garanzia di un'adeguata preparazione teorica degli studenti iscritti unitamente ad

un congruo addestramento professionale teorico/pratico, al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti negli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea (CdL) delle Professioni Sanitarie;

b) l'integrazione delle esigenze didattiche del CdL con la competenza assistenziale dell'Azienda, secondo la legislazione vigente, i Regolamenti Universitari e quelli dell'ASL/IRCCS (ospedalieri, dipartimentali, territoriali, ecc.)

c) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali dei docenti coinvolti.

Art. 2

(Finalità della Convenzione)

La presente convenzione disciplina le modalità di svolgimento delle attività formative, pratiche e di tirocinio previste dai CdL delle Professioni Sanitarie attivate presso le strutture dell'ASL/IRCCS presenti sul territorio di competenza ed individuate quali sede idonee ad ospitarli, ai sensi del DM 24/09/1997 e ss.mm.ii.

Per ciascun anno accademico, la Direzione Generale della sede esterna di formazione universitaria provvederà con apposito atto a comunicare alla Regione Campania le tipologie di Corsi universitari da attivare e il numero degli immatricolati, a seguito di quanto previsto dal successivo art. 14 del presente accordo.

Art. 3

(Funzioni e ruoli nelle sedi esterne)

Il coordinamento locale del corso di studi è affidato ai seguenti ruoli:

1. il Direttore Generale, referente unico delle attività didattiche delle sedi esterne nei confronti dell'Università, come previsto dal vigente Protocollo di intesa tra Università e Regione Campania;
2. Il Responsabile Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento Professionale/Formazione Universitaria (FAP) con la funzione di organizzare, coordinare, valutare e monitorare le attività che si svolgono presso tutti i poli didattici dell'Azienda, onde consentire una ottimizzazione delle risorse assegnate, anche mediante direttive a tutto il personale operante negli stessi e l'adozione delle relative determinazioni.
3. Il Direttore delle Attività formative Pratiche e di Tirocinio (di seguito Coordinatore) che, previa consultazione con il Responsabile della UOSD FAP/Formazione Universitaria, organizza gli insegnamenti tecnico-pratici e le attività complementari; assegna i tutor di tirocinio e ne supervisiona l'attività; garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio; mantiene i rapporti con la Segreteria studenti delle Professioni Sanitarie dell'Università.

Il coordinatore del Tirocinio, uno per ciascuna sede del CdL, viene individuato dal Direttore Generale, con apposito bando di selezione ai sensi del vigente Protocollo d'Intesa, tra i dipendenti dell'Azienda in possesso di laurea magistrale nello specifico profilo professionale del CdL e cinque anni di esperienza professionale nell'ambito della formazione.

Art. 4

(Programmazione Didattica e Selezione del Personale Docente)

La programmazione didattica, (format All. 1) che costituisce parte integrante del presente accordo, è articolata in corsi integrati composti da singoli moduli di insegnamento per ciascuna delle materie previste dal piano di studio, distribuiti nei due semestri dell'anno accademico in corso.

Nella sede ASL, struttura del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) convenzionata con l'Università, i corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento universitario sono di norma affidati:

- **Personale docente universitario** che dovrà assicurare la copertura di almeno tre insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma, uno per ogni corso integrato);
- **Personale del ruolo sanitario** dipendente e/o convenzionato a tempo pieno delle strutture

presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I docenti non universitari appartenenti al SSN durano in carica un anno accademico, sono nominati dal Rettore, senza oneri a carico dell' Università. L'individuazione dei suddetti docenti avviene a valle della programmazione didattica annuale, proposta dal Consiglio di Corso di Laurea, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, sul quale il CdL è incardinato, e trasmesso alla Direzione Generale dell' ASL.

La procedura di selezione dei docenti non universitari avviene attraverso l'emanazione e la pubblicazione di un bando, (format All.2 A) che forma anch'esso parte integrante della presente convenzione (unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione All. 2 B), da parte della Direzione Generale, reso noto all'interno dell' Azienda attraverso la rete intranet ed il sito istituzionale. La trasmissione delle domande di partecipazione al Dipartimento Universitario sede del CdL deve essere inderogabilmente corredata da nulla osta della Direzione Generale allo svolgimento dell'attività di docenza per i propri dipendenti.

La valutazione comparativa delle domande presentate viene effettuata da una commissione, individuata dal Consiglio del Corso di Laurea e nominata dal Direttore del Dipartimento, composta dal Presidente del Corso di Laurea, in qualità di presidente, o un professore universitario suo delegato, da un docente universitario del Corso, in qualità di componente, e da un delegato della Direzione Generale della ASL, in qualità di componente, al fine della costituzione del complesso dei docenti selezionati.

La valutazione, come previsto dal protocollo d'intesa tra Regione Campania e Università e dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo, tiene conto dei seguenti criteri:

- Congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con l'insegnamento per il quale è presentata la domanda, la cui sussistenza costituisce condizione indispensabile per il prosieguo della valutazione comparativa;
- Curriculum formativo e professionale;
- Voto di laurea;
- Attività di insegnamento in Corso di Laurea e di formazione universitaria;
- Titoli post-laurea;
- Titoli scientifici che documentano l'attività di ricerca svolta;
- Quanto altro ritenuto utile dal candidato ai fini della valutazione comparativa.

L'esito della selezione viene trasmesso a cura del Dipartimento al Direttore Generale della ASL che provvede alla notifica dei decreti di incarico al personale aziendale individuato dalla commissione giudicatrice per la copertura degli insegnamenti. Il conferimento dell'incarico in argomento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Art. 5 (Valutazione annuale)

Sia il personale universitario che quello dipendente dell'ASL al quale è attribuito l'incarico di insegnamento sarà sottoposto, a scadenza annuale, a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dall'Università e condivise dall' ASL.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del programma del CdL ed include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il processo valutativo viene eseguito ricorrendo preferibilmente a procedure obiettive sull'andamento dei corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di Laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo, tenuto conto dei suggerimenti della Commissione Paritetica e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 6
(Organi del Corso di Laurea)

Come stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell'Università, il Consiglio del CdL, con funzione deliberante, è composto dal Presidente del CdL e dai docenti titolari di specifici insegnamenti nel Corso stesso.

Il Consiglio viene così di seguito integrato:

- Dai componenti delle Commissioni di Coordinamento delle sedi non universitarie di cui all'art.7:
- Da una rappresentanza elettiva degli studenti.

Il personale non universitario può partecipare al Consiglio di Corso di Laurea senza diritto di voto e senza far parte dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7
(Coordinamento organizzativo a livello locale)

Il Coordinamento organizzativo nella sede ASL è demandato ad una Commissione di Coordinamento così composta:

- Un docente universitario, proposto dal Consiglio di CdL, approvato dal Consiglio di Dipartimento e nominato dal Rettore, con funzioni di coordinatore, che svolga attività di insegnamento nello specifico Corso di Laurea;
- Un delegato della Direzione Generale, che svolga attività di insegnamento nello specifico Corso di Laurea;
- Il Coordinatore del Tirocinio, individuato dal Direttore Generale, a seguito di bando, tra i dipendenti di cui all'art.3, che viene proposto al Dipartimento Universitario per l'approvazione da parte dei Consigli di Corso di Laurea e di Dipartimento. Dura in carico tre anni (rinnovabile una sola volta) ed è nominato dal Rettore.

Il Comitato di cui al presente articolo è preposto all'organizzazione formativa del corso secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 8
(Organizzazione didattica)

Gli studenti iscritti ai CdL che si svolgono presso l'ASL sono assoggettati a tutte le norme dell'Ordinamento Universitario dell'Università.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere o al termine del ciclo delle lezioni.

Per quanto concerne il tirocinio, i progetti formativi individuali, il cui format allegato (All.3 A e 3 B) è parte integrante della presente convenzione, devono essere compilati a cura del Coordinatore del tirocinio e trasmessi periodicamente all'ufficio Attività Studentesche dell'Università. Per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, gli studenti faranno riferimento esclusivamente agli Uffici di segreteria Studenti dell'Università. Per le attività professionalizzanti (tirocini, stages, ecc.) gli studenti faranno riferimento, attraverso la Commissione di Coordinamento, all'Azienda presso la quale è istituito il CdL e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

Art. 9
(Oneri a carico dell'Università)

L'Università garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui al precedente art. 3.

L'Università assume altresì gli oneri della copertura e della gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti al CdL.

L'Università, a copertura dei succitati oneri, assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quo, nella misura prevista secondo le fasce di attribuzione di appartenenza, e corrisponde annualmente all' ASL sede del CdL la percentuale in misura del 10% del contributo determinata dal Consiglio di Amministrazione della Università.

Art. 10 (Oneri a carico dell'ASL)

L'ASL si impegna a mettere a disposizione degli allievi dei corsi di studio idonei locali, attrezzature e supporti didattici al fine di consentire una corretta formazione tecnico-scientifica.

L'ASI, sede decentrata dell'attività di formazione, dopo aver espresso formale adesione alla loro istituzione, assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei CdL presso le proprie sedi, accreditate a norma del DM del 28/09/1997, e per i costi del personale universitario e non universitario di cui al precedente art. 4.

Ai fini della quantificazione del costo della singola docenza del personale universitario, si specifica che esso è fissato in un importo lordo di euro 110,00/ora; quello del personale a contratto, in euro 80/ora, come previsto dal vigente protocollo d'Intesa tra Regione Campania ed Università, stipulato in data 07/01/2019. Ciascun docente universitario acconsente al controllo della sua presenza da parte dell'ASL con apposito sistema di rilevazione.

Periodicamente, e comunque a conclusione di ogni anno accademico, l'ASL si impegna a versare alla Università le somme destinate ai docenti universitari e al personale a contratto non universitario. Tale erogazione avviene a seguito di richiesta dell'Università che emette una ricevuta per accredito somme in favore dell'ASL stessa.

L'università si impegna a comunicare all'ASL gli eventuali insegnamenti assegnati a contratto nella quota di propria competenza, al fine di facilitare le operazioni di rendicontazione e successiva liquidazione.

Sono, altresì, a carico dell'ASL i compensi per l'attività didattica svolta dai suoi docenti dipendenti. La misura del compenso orario, differenziato in considerazione dello svolgimento dell'attività di insegnamento entro o fuori dall'orario di servizio, sarà oggetto di specifica deliberazione dell'ASL da adottare all'inizio di ciascun anno formativo, con indicazione della spesa complessiva prevista.

Art. 11 (Esami finali)

L'esame finale del CdL ha valore abilitante e si svolge secondo le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 3 del DL n°502/1992 ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni al riguardo previste dai Regolamenti Didattici di Ateneo e del singolo Corso di Studi.

La pergamena viene rilasciata dall'Università, secondo le disposizioni vigenti, con l'indicazione della sede in cui il corso di studi si è svolto.

Art. 12 (D.Lgs. 81/2008)

Ai sensi dell'Art. 9 del Protocollo d'Intesa l'obbligo di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nei confronti degli studenti è a carico dell'Azienda Sanitaria presso la quale gli studenti medesimi svolgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici dell'Azienda quali risultano dal Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente.

L'Azienda dovrà dare comunicazione all'Università dello svolgimento di tali adempimenti.

Art. 13
(Durata)

La presente convenzione ha durata triennale – pari alla durata dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie – esplicitando i suoi effetti per la durata dei corsi di studio attivati, a sanatoria anche di attività già espletate alla data della sottoscrizione.

Art. 14
(Attivazione dei corsi)

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, vengono individuati, per ciascun anno accademico, con apposito Decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, a seguito di corrispondenza tra l'Università e la Regione Campania che provvederà preventivamente ad acquisire il formale impegno da parte dell'ASL all'attuazione presso la propria sede dei costi di laurea assumendone gli oneri di cui all'art.10 del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia al protocollo d' Intesa tra Regione Campania e Università nonché alla norma generale di riferimento.

Art.15
(Disposizioni finali)

La presente convenzione è esente da imposta di bollo (tabella B, punto 16, del DPR 642/1972) e sarà registrata in caso d'uso. Le spese relative saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Il Direttore Generale
dell'ASL Avellino

Il Rettore dell'Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82 del 2005 e norme collegate